

**Consorzio di Bonifica
Tevere e Agro Romano**
Via del Fosso di Dragoncello, 172
00124 Casalpalocco (Roma)


Provincia di Roma
Via IV Novembre, 119/A
00187 Roma

C O N V E N Z I O N E N .

Per regolamentare i rapporti tecnico amministrativi tra la PROVINCIA DI ROMA e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in ordine alla richiesta di costruzione del Corridoio della mobilità C5 Fiumicino-Parco Leonardo, di un ponte ciclopedonale sul Canale Traianello, realizzazione di opere di adeguamento Canale Diversivo delle Vignole, costruzione di un ponte carrabile sul Collettore di Levante e scarico di acque meteoriche nella rete di bonifica per complessiva $Q_{max}=50$ l/s.

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

il CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO con sede in Roma - Casalpalocco, Via del Fosso di

Dragoncello n. 172, che in seguito per brevità verrà chiamato "Consorzio", per il quale interviene, nel presente atto, secondo le facoltà conferitegli dallo Statuto (art. 28), il Presidente rappresentante legale pro tempore Dott.ssa Federica Lopez, nata a Roma il 14/01/1973 - domiciliata per la carica ove sopra

E

La PROVINCIA DI ROMA Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità con sede legale in Via IV Novembre, 119/A - 00187 ROMA rappresentata, nella stipulazione del presente atto, dal Direttore del Dipartimento medesimo Ing. Giampiero Orsini.

PREMESSO CHE

- in data 17/12/2012 la Provincia di Roma chiedeva un parere in ordine alla realizzazione del Corridoio della mobilità C5 Fiumicino - Parco Leonardo e specificatamente in ordine alla occupazione delle aree interessate dall'opera, alla costruzione di un ponte ciclopedonale sul Canale Traianello, opere di adeguamento Canale Diversivo delle Vignole, ponte carrabile sul Collettore di Levante e scarico di acque meteoriche nella rete di bonifica per complessiva $Q_{max}=50$ l/s;
- il Consorzio a seguito di sopralluogo effettuato dai suoi tecnici ed esaminati gli elaborati

tecnici, ha comunicato con nota prot. n° 705 del 06/02/2013 il proprio parere favorevole, per quanto di propria competenza ed ai soli fini idraulici, alla richiesta in oggetto;

- tra le condizioni poste dal Consorzio nella nota del 06/02/2013 è prevista la stipula di una apposita convenzione tra il Consorzio stesso e la Provincia di Roma ove siano precisati e regolamentati i rapporti in ordine tecnico ed amministrativi relativi al nulla osta deliberato dal Consorzio stesso;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Le su estese premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Formano oggetto della presente convenzione:

- l'utilizzo delle aree interessate alla realizzazione del Corridoio della mobilità C5 Fiumicino - Parco Leonardo così come individuate nelle seguenti particelle catastali:

n.	Intestaz.	Foglio	Partic	Ha	Ar e	Ca	Qualità	Superf. mq
1	Consorzio di Bonifica	737B	14	00	00	75	Incolto prod.	75,00
2	Consorzio di Bonifica	737B	18	00	06	90	Prato	690,00
3	Consorzio di Bonifica	737B	187	00	02	25	Prato	225,00
4	Consorzio di Bonifica	737B	188	00	00	05	Prato	5,00

5	Consorzio di Bonifica	737B	193	00	17	66	Prato	1776,00
6	Consorzio di Bonifica	737B	194	00	01	21	Prato	121,00
7	Consorzio di Bonifica	737B	195	00	02	01	Prato	201,00
8	Consorzio di Bonifica	733A	166	00	49	86	Incolto prod.	4986,00
9	Consorzio di Bonifica	733A	167	00	12	24	Incolto prod.	1224,00
10	Consorzio di Bonifica	734	982	00	03	00	Seminativo	300,00
11	Consorzio di Bonifica	734	984	00	01	07	Prato	107,00
12	Consorzio di Bonifica	734	1013	00	01	59	Rel. Acq. Es.	159,00

- la costruzione di un ponte ciclopedonale sul Canale Traianello;
- la realizzazione di opere di adeguamento Canale Diversivo delle Vignole;
- la costruzione di un ponte carrabile sul Collettore di Levante;
- lo scarico di acque meteoriche nella rete di bonifica per una portata complessiva $Q_{max}=50$ l/s.

ART. 3

La Provincia di Roma dà atto di aver acquisito in via preliminare all'esecuzione delle opere, tutte le autorizzazioni necessarie (Regione, Provincia, Comune, ecc.) precisando di aver acquisito per silenzio assenso il permesso a costruire dal Comune di Fiumicino con Determinazione Dirigenziale n. 6730 del 12/11/2013.

Inoltre la Provincia di Roma si impegna ad acquisire per l'esecuzione dei lavori in argomento le autorizzazioni rilasciate dagli uffici della

Provincia di Roma - Dipartimento IV e dall'ENAC/
Aeroporti di Roma Spa, quest'ultime competenti per
l'Impianto idrovoro di Galeria (3° pista) recettore
di tutti i canali di bonifica demaniali interessati
dalle opere di scarico in argomento.

ART. 4

Le opere dovranno essere realizzate nell'osservanza
delle vigenti norme di sicurezza di cui al R.D. n.
368/1904.

In destra del canale Diversivo Vignole deve essere
lasciata libera una fascia di terreno di almeno
4,50 m di larghezza per consentire la manutenzione
del fosso demaniale.

Deve essere garantito al Consorzio, a semplice
comunicazione dello stesso, l'utilizzo della
costruenda strada di trasporto pubblico C5 da parte
dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione del
fosso demaniale Diversivo Vignole che di norma
viene effettuata almeno due volte l'anno al fine
della salvaguardia della pubblica incolumità.

La portata delle acque recapitate nella rete dei
canali di bonifica esistenti sia di valore non
superiore a quella attualmente sversata in assenza
delle opere previste e comunque il valore
complessivo di tale portata non superi il valore
massimo di 50 l/s ricavato in base al valore del

contributo unitario (coefficiente udometrico) pari a 12 l/s*ha accettabile per tutto il territorio sotteso dall'idrovora Galeria, di recente fissato dalla Aeroporti di Roma S.p.a., gestore dell'idrovora stessa.

ART. 5

La Provincia di Roma dovrà comunicare al Consorzio, con un preavviso di dieci giorni, per mezzo di raccomandata A.R., la data dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni che durante la realizzazione degli stessi potranno essere impartite dal Servizio Tecnico consortile in relazione ai tempi ed alle modalità di esecuzione.

ART. 6

La Provincia di Roma, prima dell'inizio dei lavori, deve realizzare tutte le opere provvisorie atte a consentire, in ogni condizione, il libero deflusso delle acque del canale interessato, anche in caso di piene e non interferiscano con il passaggio dei mezzi adibiti alla manutenzione dello stesso canale.

I pozzetti non dovranno interessare il rilevato arginale ed essere posti ad una distanza di almeno 6,0 ml dal ciglio superiore del fosso demaniale.

Le tubazioni di scarico dovranno essere opportunamente protette in corrispondenza della fascia di rispetto al fine di sopportare i carichi dei mezzi meccanici addetti alla manutenzione del fosso demaniale.

Ove non fosse presente, al fine di evitare fenomeni erosivi, in corrispondenza delle opere di scarico per una lunghezza di almeno 10,00 ml deve essere realizzata la protezione delle sponde e del fondo dei canali demaniali con materiali permeabili e flessibili.

La Provincia di Roma, dopo la realizzazione delle opere in argomento, provvederà alla sistemazione a perfetta regola d'arte dello stato dei luoghi.

La Provincia di Roma è altresì l'unico responsabile di tutti gli incidenti e di tutti i danni, nessuno escluso, anche in relazione all'eventuale pericolosità dei fluidi che scorrono nelle condutture e solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la qualità delle acque scaricate nei fossi demaniali.

ART. 7

La Provincia di Roma dovrà, qualora il Consorzio ne ravvisi la necessità per comprovati motivi di comprovata urgenza di carattere idraulico a garanzia del pubblico interesse, apportare alle

opere eseguite, a proprie cura e spese, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

ART. 8

La Provincia di Roma e gli aventi causa saranno altresì gli unici responsabili di tutti gli incidenti e di tutti i danni, nessuno escluso, che fossero comunque arrecati a persone ed a cose, o durante l'esecuzione dell'opera oppure nell'esercizio o durante la manutenzione dell'opera da parte della Provincia stessa, oppure ancora conseguenti a tale esecuzione qualora ad esempio l'opera creasse, direttamente o indirettamente, ostacolo od impedimento al libero deflusso delle acque dei canali, specie in caso di piene, danni che pertanto è tenuta ad indennizzare in proprio. Il Consorzio sia fatto salvo anche in caso di danni, derivanti alle opere oggetto della presente convenzione, dovuti a rigurgiti di acqua o piene dei canali oppure dovuti, o comunque collegati, all'esercizio della bonifica od allo svolgimento delle altre attività dell'Ente.

La Provincia di Roma e gli aventi causa, saranno obbligati a rispondere anche per gli eventuali danni arrecati a terzi, dipendenti da incidenti, rotture o guasti dell'opera determinati dalle cause

sopra citate o comunque conseguenti al semplice fatto che esista l'opera stessa.

ART. 9

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipula.

Salvo quanto sopra esposto in ordine ai motivi di comprovata urgenza di carattere idraulico a garanzia del pubblico interesse che possono comportare modifiche alle opere eseguite e qualora non intervenga comunicazione di recesso da parte della Provincia di Roma o da parte del Consorzio da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. consegnata all'Ufficio postale almeno tre mesi prima della suddetta scadenza, la presente convenzione si intenderà automaticamente rinnovata per un uguale periodo di venti anni, e così di seguito, alle stesse condizioni e patti.

ART. 10

A titolo di ricognizione ed a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti dalle opere in oggetto, la Provincia di Roma corrisponderà al Consorzio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, a partire dal gennaio 2014, il canone annuo di € 3.200,00 oltre IVA al 22%.

Il suddetto importo verrà rivalutato ogni anno, a decorrere dal Gennaio 2015, sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferite al mese di Dicembre dell'anno precedente. In caso di rinnovo automatico della presente convenzione, la Provincia di Roma dovrà provvedere ad effettuare un versamento corrispondente all'importo sopra indicato aggiornato, come sopra detto, sulla base della variazioni accertate dall'ISTAT, e così di seguito per ogni rinnovo.

ART. 11

Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle per la stipulazione, per i bolli e per la registrazione ove necessario ed in caso di uso, nonché ogni altra imposta od onere da essa convenzione dipendente, sono a carico della Provincia di Roma.

ART. 12

A tutti gli effetti amministrativi e giuridici le parti eleggono domicilio e indicano i rispettivi numeri di codice fiscale e partita IVA come di seguito:

La PROVINCIA DI ROMA - Dipartimento VI Governo del Territorio e della Mobilità, sede legale Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma - C.F. 80034390585;

Il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano - con sede in Roma Casalpalocco - Via del Fosso di Dragoncello n. 172 P.I. 05043961001.

ART. 13

Per qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione della presente convenzione rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Fatto, letto e sottoscritto in due originali.

Roma,

Il Presidente

(Dott.ssa Federica Lopez)

Il Direttore del
Dipartimento VI

(Ing. Giampiero Orsini)